

Generali Sei in Auto Ruote da Collezione - Veicoli Storici



Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Auto e dei Rami Danni.

Il presente Set informativo, contenente:

- **DIP Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni;**
- **DIP Aggiuntivo Responsabilità Civile Auto - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto;**
- **Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni;**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il presente Set informativo.

Un contratto semplice e chiaro: il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

Ultimo aggiornamento

- **Condizioni di Assicurazione 01/02/2021**
- **DIP 05/07/2025**
- **DIP Aggiuntivo 14/01/2026**

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n.289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa assicurazione garantisce i Rischi di Responsabilità Civile e i Rischi accessori derivanti dalla circolazione del Veicolo assicurato (Veicoli d'epoca e Veicoli d'interesse storico e collezionistico).



Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile

✓ Sono assicurati i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza quando usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto. Massimali minimi per legge sono: € 6.450.000 nel caso di danni alle persone; € 1.300.000 nel caso di danni alle cose. Il Contraente può stipulare il contratto per massimali superiori a quelli sopra indicati pagando un Premio più alto.

L'assicurazione è inoltre estesa:

- ✓ alla responsabilità civile dei terzi trasportati;
- ✓ ai danni cagionati ai terzi durante le operazioni di carico e scarico;
- ✓ alla partecipazione a manifestazioni non competitive o di regolarità

Il Contraente deve indicare in Polizza il conducente, può indicare fino a quattro conducenti.

Sono disponibili le seguenti ulteriori opzioni R.C.A.:

- ✓ Rinuncia all'azione di rivalsa;

Con pagamento di un premio aggiuntivo, oltre alla garanzia R.C.A., sono disponibili anche le seguenti garanzie:

- ✓ Tutela Legale
- ✓ Incendio;
- ✓ Furto e Rapina;
- ✓ Assistenza.



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni:

- ✗ causati da dolo del conducente, del proprietario o del Contraente;
- ✗ causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- ✗ il conducente del Veicolo responsabile del Sinistro; e, limitatamente ai danni alle cose:
- ✗ il proprietario del Veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di Veicolo concesso in leasing;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- ✗ se l'Assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto precedente.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità Civile

Generali Italia può agire in rivalsa per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi quando è applicabile l'art.144 del Codice delle Assicurazioni e per i sinistri:

- ! conducente non abilitato alla guida;
- ! veicolo non avente i requisiti per essere qualificato come storico o conducente non presente sull'elenco dei guidatori abilitati

- ! danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- ! veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'assicurazione prevede **massimali, somme assicurate e Franchigie** (ossia l'importo in cifra fissa che viene dedotto dall'indennizzo in caso di Sinistro) e **Scoperti** (ossia la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato) che variano a seconda delle garanzie effettivamente attivate e che sono indicati nel contratto.

Le esclusioni, **le Franchigie, gli Scoperti e le Rivalse** sono inoltre contenuti nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinti dal carattere in grassetto.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione copre in Italia, nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell'Unione Europea. Vale inoltre per gli Stati elencati e non barrati sul Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta verde. In caso di circolazione all'estero la garanzia R.C.A. opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.



Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato deve

- rendere a Generali Italia dichiarazioni veritiere, esatte, precise e complete per permetterle di valutare in modo corretto il Rischio da assicurare;
- comunicare per iscritto a Generali Italia
 - ogni cambiamento che comporta aggravamento del Rischio assicurato;
 - l'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio;
- in caso di Sinistro darne comunicazione a Generali Italia entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato il Sinistro o ne ha avuta conoscenza; ulteriori specifici obblighi sono previsti, in caso di Sinistro per le singole garanzie nelle Condizioni di assicurazione.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento o Indennizzo o delle prestazioni e la cessazione delle garanzie.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della Polizza all'Agenzia alla quale è assegnata oppure a Generali Italia. Il Contraente deve pagare il Premio dovuto per l'intero periodo assicurativo.

È possibile pagare il Premio attraverso assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico intestati all'intermediario espressamente in tale sua qualità, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (per la garanzia R.C.A. e le relative garanzie accessorie, se e in quanto riferite allo stesso Veicolo assicurato per la responsabilità civile auto, fatto salvo il limite di € 750 per le garanzie accessorie se non presente la garanzia R.C.A.).

Il Premio è comprensivo di imposte, e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), quando dovuto.

In caso di cessazione del Rischio, se il Contraente non vuole trasferire il contratto su altro Veicolo, Generali Italia rimborsa, per la sola R.C.A., la parte di Premio pagata e non goduta al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) relativo al periodo residuo per il quale il Rischio è cessato.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha durata annuale, ha effetto dalle ore 24:

- del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la rata di Premio sono stati pagati;
- del giorno del pagamento, se pagato dopo.

L'assicurazione è rinnovata espressamente per un anno attraverso il pagamento del Premio proposto per la nuova annualità.

Il contratto non ha più effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza indicata in Polizza se nel frattempo non è stato stipulato un altro contratto R.C.A.; in questo caso il contratto non ha più effetto dalla data di Decorrenza della nuova copertura.



Come posso disdire la polizza?

Non è necessario disdire la Polizza poiché, alla Scadenza annuale, qualora non sia stato pagato il nuovo Premio, il contratto cessa di avere effetto.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto e rischi accessori
Settore: AUTOVETTURE e MOTOVEICOLI d'epoca e d'interesse storico e collezionistico

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP Aggiuntivo R.C. Auto)

Prodotto: Ruote da Collezione - Veicoli Storici

Data di aggiornamento: 14/01/2026

Il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, **con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.**

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Generali Italia S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA; recapito telefonico: +39 041 54 92 111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024 € 9.102.202.252, di cui risultato economico di periodo € 1.165.471.690. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa vigente). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.generali.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Garanzia Responsabilità Civile Auto opera entro il limite dei massimali convenuti e, se previste ulteriori garanzie, entro le somme assicurate e concordate con il Contraente.

OPZIONI DELLA RCA CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

– **Rinuncia alla rivalsa** in caso di guida o trasporto non conforme, o se il conducente guida in stato di Ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti o sostanze psicotrope.

GARANZIE ACCESSORIE, NON OBBLIGATORIE, CHE È POSSIBILE ACQUISTARE

– **Tutela Legale** per la difesa legale dell'Assicurato in qualità di Proprietario, Locatario in leasing, Usufruttuario, conducente autorizzato e dei trasportati sul Veicolo.

– **Incendio** per i danni al Veicolo causati da Incendio con sviluppo di fiamma, di natura non dolosa. Inoltre, per i danni causati dal veicolo per effetto di incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante **fino a un massimo di € 250.000** causati a terzi o ai locali adibiti a rimessa di proprietà degli aventi diritto in caso di incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante che ha coinvolto il veicolo assicurato.

– **Furto e Rapina** per i danni totali al Veicolo causati da Furto; Rapina;

– **Assistenza** presta all'Assicurato per i servizi di Assistenza in caso di necessità. Disponibile con le relative prestazioni indicate Sezione 3 del Capitolo 2, pag.49, art.1 del Set Informativo disponibile su www.generali.it.

– La **colpa grave** del Contraente, dell'Assicurato, e delle persone con loro Coabitanti, loro dipendenti, delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo è **compresa per tutte le garanzie.**



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Per la garanzia R.C.A. non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Per tutte le garanzie non sono assicurati i danni causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida,

Rischi esclusi	<p>riparazione o custodia del Veicolo. Per la garanzia Assistenza non sono assicurati i danni causati da dolo dell'assicurato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tutela Legale non opera per i procedimenti in materia fiscale e amministrativa e se l'Assicurato è imputato per delitto doloso o per fuga o omissione di soccorso; guida dopo aver assunto stupefacenti o sostanze psicotrope o in stato di Ebbrezza (alcol > 1,50 g/l); guida con patente non valida o irregolare (l'esclusione non vale se il rinnovo avviene entro 3 mesi) in guida un veicolo non assicurato o difforme rispetto all'immatricolazione. <p>Non opera anche per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incendio non opera per: i danni subiti dal Veicolo a causa di incendio doloso di terzi; i danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio o da fenomeno elettrico che non ha provocato fiamma.
-----------------------	--

 **Ci sono limiti di copertura?**


- Per la garanzia R.C.A. non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
 - **Tutela Legale** non comprende le spese: non concordate con D.A.S.; per incarichi non concordati con D.A.S. per gestione controversie prima dell'azione in giudizio; per attività non effettuate dal legale o non dettagliate in parcella di viaggio e soggiorno dell'avvocato; a carico di altri soggetti debitori; rimborsate dalla controparte; diverse da quelle legali, peritali e processuali; ulteriori se la controversia si conclude con Transazione non concordata con D.A.S.; per sanzioni, multe o ammende; per oneri fiscali ,salvo IVA se indetraibile; eccedenti le limitazioni previste in caso di arresto o minaccia di arresto o procedimento penale all'estero; per legale domiciliatario superiori a € 1.000. Sono previste limitazioni territoriali specifiche.
 - **Incendio** non opera per i danni causati da: tumulti popolari, atti di vandalismo o dolosi; eventi atmosferici e terremoto; partecipazione a gare o competizioni.
 - **Furto & Rapina** non opera per i danni causati da eventi atmosferici e terremoto.
 - **Assistenza** non opera per i Sinistri causati: da fenomeni naturali e atmosferici con caratteristiche di calamità naturale; dalla partecipazione a gare o competizioni sportive o dalla circolazione fuori dai tracciati stradali; da stato di Ebbrezza, abuso di psicofarmaci, o dopo aver assunto stupefacenti; da tentato o riuscito suicidio dell'Assicurato.
- Le garanzie accessorie -tranne Tutela Legale- non operano per i danni causati da guerra, occupazione militare, insurrezione.

Le garanzie accessorie -tranne Tutela Legale e Assistenza- non operano per i danni causati da radioattività.

Alcune garanzie prevedono l'applicazione di Franchigie, Scoperti (e relativo minimo), indicati in Polizza. Per i danni avvenuti e indennizzati nei Paesi non UE, la Franchigia è raddoppiata; il minimo di Scoperto è raddoppiato, ferma la percentuale di Scoperto prevista in Polizza.

 **A chi è rivolto questo prodotto?**

Il prodotto è rivolto a persone fisiche, imprese e/o altri enti, proprietari e/o utilizzatori dei veicoli assicurati (Autoveicoli e Motoveicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico) che: (i) devono adempiere all'obbligo di copertura assicurativa R.C.A. per i danni causati a terzi derivanti dalla circolazione del proprio veicolo quando usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto; (ii) vogliono assicurare il Veicolo per i Rischi accessori; (iii) vogliono ricevere assistenza legale per tutelare gli interessi dell'Assicurato in relazione alla proprietà o utilizzo del Veicolo. Il prodotto si rivolge ai soggetti che esprimono i bisogni di: protezione dei beni, protezione del patrimonio e , assistenza/soccorso.

 **Quali costi devo sostenere?**

Costi di intermediazione: il prodotto prevede costi medi di intermediazione pari al 12,74% del Premio imponibile di Polizza.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	<p>I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma; - tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami; - via e-mail all'indirizzo reclami.it@generali.com. <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p>
----------------------------------	---

All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 - Roma, fax 06 42 133 206, PEC: ivass@pec.ivass.it.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".</p>
------------------	---

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	<p>È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, a seconda della materia e dei limiti di valore della controversia, in alternativa alla Mediazione o alla Negoziazione Assistita.</p> <p>Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.</p>
Mediazione	<p>È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti assicurativi. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la Sede Legale di Generali Italia. E' possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>È obbligatorio ricorrere alla negoziazione assistita in caso di controversie sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli o natanti, tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall'Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori, è possibile ricorrere in via preliminare alla procedura di Conciliazione paritetica.</p> <p>È inoltre possibile attivare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perizia contrattuale per le controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle garanzie per i danni diretti al Veicolo. Le Parti nominano un perito ciascuna e l'accordo è vincolante per le Parti. L'istanza di attivazione deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generaliitalia@pec.generaligroup.com o tramite Raccomandata presso la Sede Legale di Generali Italia; - arbitrato in caso di conflitto d'interessi o di disaccordo sulla gestione delle prestazioni per le garanzie di Tutela Legale le Parti demandano la questione a un arbitro. L'istanza di attivazione deve essere inoltrata all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona; - procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it)

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul Premio imponibile è: 12,50% per la R.C.A (le province possono aumentarla o diminuirla al massimo del 3,5%) ed è inoltre dovuto il contributo al S.S.N. 10,50%; 10% per Assistenza; 12,50% per Tutela legale; 13,50% (di cui 1% addizionale antiracket-antiusura) per le altre garanzie.</p>
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE E SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E, SE CONCLUSO IL PERIODO DI OSSERVAZIONE, L'ATTESTATO DI RISCHIO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; SEGNALARE UN SINISTRO.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Ruote da Collezione - Veicoli Storici




Guida alla consultazione

Semplicità e immediatezza. Intorno a queste due parole abbiamo “costruito” la guida che stai leggendo. Per aiutarti a trovare rapidamente tutte le informazioni necessarie all'utilizzo del tuo contratto, in modo da sfruttarne sempre tutti i vantaggi.

Ti presentiamo la sequenza degli argomenti che incontrerai nel Set informativo Auto.

- **Il Tuo Contratto** (Il certificato di assicurazione / Come si legge il tuo contratto / Com'è fatto e come si legge il modulo C.A.I. / Le prime cose da fare in caso d'incidente);
- **Norme comuni a tutte le garanzie** (Quando e come devo pagare? / Quando comincia la copertura e quando finisce? / Dove vale la copertura? / Con quali condizioni operative mi assicuro? / Come posso presentare i reclami e le controversie?);
- **Aree di protezione** del tuo contratto. All'interno troverai due aree di protezione distinte per colore che raggruppano le garanzie che fanno parte di ogni area.




Sezioni 1-4

- Garanzia R.C.A.
- Opzioni alla garanzia R.C.A.
- Garanzia Tutela Legale
- Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie di questo capitolo?

Sezioni 1-4

- Garanzia Incendio
- Garanzia Furto e Rapina
- Garanzia Assistenza
- Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie di questo capitolo?


Come sono fatti e come si leggono i documenti di polizza



Il certificato di assicurazione

Il certificato di assicurazione riporta gli estremi del contratto e fornisce la prova dell'esistenza dello stesso.

In sede di controllo può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del certificato di assicurazione obbligatoria.



Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5482111 www.generali.it - Fax: 041 942909; email: info.it@generali.com;
 C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 I.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unipersonale Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

STAMPARE A COLORI

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

POLIZZA	DECORRENZA DALLE _____ DEL _____	SCADENZA ALLE 24 DEL _____	COD. GESTORE _____
CONTRAENTE	COD. FISCALE/P.IVA _____	COD. CLIENTE _____	Generali Italia S.p.A. Amministratore Delegato
DOMICILIO/SEDE	CAP _____	COMUNE _____	PV _____
TIPO DI VEICOLO	COD. VEICOLO _____	EDIZIONE INFOCAR _____	MARCA E MODELLO VEICOLO _____
			TARGA/TELAIO _____


QUIETANZA DI PAGAMENTO

FORMA TARIFFARIA	MASSIMALE SINISTRO € _____	MASSIMALE PERSONE € _____	MASSIMALE COSE € _____	VALORE VEICOLO € *****	VALORE ACCESSORI € *****
PREMIO RCA GLOBALE € _____	di cui S.S.N. € _____	di cui IMPOSTE RCA € _____	PROV. NE RCA € _____	% PROV. RCA % _____	% FLES. RCA % *****
PREMIO INCENDIO /FURTO € *****	PREMIO ALTRE GARANZIE € _____	di cui IMP. I/F e ALTRE GAR. € _____	TOTALE PREMIO RATA € _____		
					PAGAMENTO AVVENUTO IL GIORNO _____ ALLE ORE _____
					***** FIRMA DELL'AGENTE / INCARICATO

La forma tariffaria della garanzia RCA, in assenza dei verificarsi di sinistri nel corso del periodo di osservazione, prevede alla prossima scadenza annuale, rispetto alla tariffa RCA in vigore, una variazione del - % pari a € sulla base del premio di rata lordo (comprensivo di imposte e SSN) ante applicazione sconti/convenzioni; in presenza di un sinistro penalizzante, una variazione del % pari a € sulla base del premio di rata lordo.

Come si legge il tuo contratto

La polizza è il documento rilasciato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione contenente i dati sul **contraente***, sull'**intestatario al P.R.A.****, sugli elementi di rischio e sulle garanzie acquistate.



La nostra soluzione alle tue esigenze
 Polizza n. / Targa / Telaio n. **TARGA**
 Ed. fascicolo informativo n. **N2017 Mod. N. P014S1N17**

Agenzia Generale di AGENZIA
 COD
 INDIRIZZO_AGE
 EMAIL_AGE
 TELEFONO
 CONSULENTE
 0000
 CODICE

Adeguatezza del prodotto Assicurativo

Sono interessato a sottoscrivere un contratto assicurativo per la copertura dei rischi connessi ai danni al veicolo con le seguenti garanzie:

RC Auto Furto Altro
 Incendio Kasko / Collisione

Sono interessato ad una polizza con dispositivo tecnologico e/o elettronico

Sì No

Sono consapevole che le indicazioni di cui sopra sono finalizzate alla valutazione di adeguatezza del prodotto e non costituiscono il contenuto della polizza che resta regolato dalle condizioni contrattuali.

Dati contrattuali di polizza

DECORRENZA Date ore 24.00 del 19/04/2018	FRAZIONAMENTO Annuale	SCADENZA PRIMA RATA Ore 24.00 del 19/04/2019	TERMINE CONTRATTO Ore 24.00 del 19/04/2019
---	--------------------------	---	---

Intestatario al P.R.A. o locatario

COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE COGNOME NOME	CODICE CLIENTE CODICE	COMUNE E PROVINCIA DI RESIDENZA / SEDE LEGALE DESCRIZIONE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA VALORE
--	--------------------------	--	--

Veicolo

TIPOLOGIA ALTOVEETTURA CAVALLI FISCALI	USO Privato POTENZA IN KW	MARCA/MODELLO VALORE TRAMA RIMORCHIO CON TARGA PROPRIA	DATA PRIMA IMMATRICOLAZIONE VALORE CODICE VEICOLO	ALIMENTAZIONE Benzina
--	---------------------------------	--	---	--------------------------

Dati assicurativi

STATO ASSICURATIVO Prima immatricolazione LEGGES 40/2007 (Legge Bersani) Non Presente	FORMA TARIFFARIA BONUS/MALUS CL.BM CLASSE DI MERITO UNIVERSALE	DI GUIDA Licente qualsiasi CLASSE DI MERITO GENERALI	PROVENIENZA POLIZZA GRATUITA NO
--	--	--	------------------------------------

Allegati

Faranno parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:
QUIETMOB.MOD1634M.

Avvertenze

Ai sensi delle disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte e reticenze rese dal Contraente stesso al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Premi e garanzie

	Premio di rata imponibile	Imposta
--	------------------------------	---------

PROTEZIONE RCA / PATRIMONIO

Responsabilita' civile auto (CL BM) Massimale €	€	€
Comprende Rinnuncia alla Rivalsa (CL.XA) Pattuito Risarcimento in forma specifica (CL.94) - sconto 6%	€	€

Premio

Il premio totale RCA include la provvigione pari a (corrispondente al del premio RCA, comprensivo di imposte per e del contributo SSN per)	Premio semestrale	Premio di Rata
	Premio annuale totale	

Dati contraente ② ← ②

Dati proprietario ③ ← ③

Elementi di personalizzazione tariffaria ④ ← ④

Massimale R.C.A. ⑥ ← ⑥

Composizione premio e oneri fiscali ⑧ ← ⑧

① Periodo di copertura

⑤ Classe di merito

⑦ Clausole R.C.A.

⑨ Premio di Rata

* **contraente** - La persona fisica o giuridica che stipula il contratto.

** **intestatario al P.R.A.** - Colui che possa dimostrare la titolarità del diritto di proprietà sull'autoveettura assicurata (intestatario al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico).

Come è fatto e come si legge il Modulo C.A.I.

(Modello di Constatazione Amichevole di Incidente)

Tieni sempre il Modulo C.A.I. in auto e non dimenticare di utilizzarlo in caso di incidente. È un consiglio prezioso, perchè è lo strumento che ti consente di semplificare al massimo l'iter per il risarcimento.

Compilando correttamente il Modulo C.A.I. puoi infatti: comunicare tutti i dati necessari all'immediato avvio della pratica; offrire alle compagnie interessate un documento probante; non rischiare di dimenticare di fornire informazioni che comunque sarebbero richieste successivamente, con conseguente rallentamento della pratica.

1 ← **1** Data e luogo dell'incidente

2 → **2** Testimoni

3 ← **3** Nome e dati dei contraenti/assicurati

4 ← **4** Targhe dei due veicoli coinvolti

5 ← **5** Denominazione delle Compagnie e numeri di polizza

6 → **6** Descrizione delle circostanze e modalità dell'incidente

7 ← **7** Nome e dati dei conducenti

8 → **8** Firma dei due conducenti (se possibile) o firma singola in caso di disaccordo

9 → **9** Intervento Organi di Polizia

Nella compilazione del Modulo C.A.I. inserire informazioni in modo dettagliato per velocizzare la pratica di liquidazione. Compilare il modulo in stampatello e apporre entrambe le firme dei conducenti.

Le prime cose da fare in caso di incidente

1 Segnala l'incidente

Non spostare i mezzi coinvolti e indossa l'apposito giubbotto catarifrangente prima di scendere dall'autovettura per mettere il segnale d'emergenza. Si consiglia di non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti.

3 Componi i numeri utili

Richiedi l'intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell'incidente e le condizioni delle persone coinvolte.

L'autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari.

2 Documenta l'incidente

Individua eventuali testimoni, segnalandoli anche alle autorità intervenute. Scatta delle foto che ritraggano lo stato dei luoghi dell'incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti; le foto scattate saranno utili al perito o all'Agenzia.

Numeri Generali Italia

800 880 880 Assistenza Auto Generali

800 880 880 Europ Assistance oppure
02 58 163 507 (dall'estero)

800 475 633 D.A.S.


Numeri Utili

112 Carabinieri

113 Pol. di Stato

115 Vig. del Fuoco

118 Em. Sanitaria



4 Avvia la procedura

Per ricevere assistenza e avviare la procedura recati entro **3 giorni** dalla data dell'incidente nella tua Agenzia Generali, oppure telefona al **numero verde 800 880 880**, a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.

Per maggiori informazioni visita il sito internet www.generali.it.


5 Compila il Modulo Blu

Compila con attenzione il Modulo C.A.I. insieme alla controparte. Firmatelo entrambi. Non siete d'accordo? Apponi solo la tua firma nell'apposito spazio; il Modulo C.A.I. varrà in ogni caso come denuncia del sinistro. Non hai in auto il Modulo C.A.I.? Puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme.

È importante però che tu raccolga sempre, sul luogo del sinistro, almeno le seguenti informazioni:

- data dell'incidente;
- nome dei contraenti/assicurati e dei conducenti;
- targhe dei due veicoli coinvolti;
- denominazione delle Compagnie e numeri di polizza;
- generalità di eventuali testimoni (nominativi, indirizzi, telefoni)

Indice



Definizioni	pag. 9
Norme comuni a tutte le garanzie	pag. 13
Quando e come devo pagare?	pag. 13
Art. 1 Pagamento del premio	pag. 13
Quando comincia la copertura e quando finisce?	pag. 14
Art. 2 Decorrenza della garanzia	pag. 14
Art. 3 Durata dell'assicurazione	pag. 14
Art. 4 Proposta di rinnovo	pag. 14
Dove vale la copertura?	pag. 14
Art. 5 Estensione territoriale	pag. 14
Con quali condizioni operative mi assicuro?	pag. 15
Art. 6 Dichiarazioni sulle circostanze del rischio - Dichiarazioni inesatte e reticenti Aggravamento del rischio	pag. 15
Art. 7 Gestione del contratto	pag. 15
Art. 8 Altre assicurazioni	pag. 16
Art. 9 Oneri a carico del contraente	pag. 16
Art. 10 Rinvio a norme di legge	pag. 16

Art. 11 Comunicazione tra le parti	pag. 16
Art. 12 Foro competente	pag. 16
Art. 13 Misure Restrittive - Sanctions Clause	pag. 16
Come posso presentare i reclami e le controversie?	pag. 16
Art. 14 Modalità di reclamo	pag. 16

Capitolo 1 Protezione del patrimonio

pag. 19

Sez. 1 Garanzia Responsabilità Civile Auto	pag. 19
Sez. 2 Opzioni alla garanzia Responsabilità Civile Auto	pag. 23
Sez. 3 Garanzia Tutela Legale	pag. 23
Sez. 4 Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie di questo capitolo?	pag. 26

Capitolo 2 Protezione del Veicolo

pag. 31

Sez. 1 Garanzia Incendio	pag. 31
Sez. 2 Garanzia Furto e Rapina	pag. 32
Sez. 3 Garanzia Assistenza	pag. 32
Sez. 4 Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie di questo capitolo?	pag. 35

Definizioni



Agenzia	L'agenzia presso la quale è stato stipulato e/o alla quale è assegnato il contratto.
Arbitrato	È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Aree aeroportuali	Le aree di rollaggio e le altre aree interne ad un Aeroporto, così come determinate dalla normativa di settore.
Aree private	Arete alle quali si può accedere solo in funzione dell'attività o dei servizi che in esse vengono svolti.
Assicurato	<p>Nella garanzia R.C.A.: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto.</p> <p>Nelle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.</p>
Attestato di rischio	Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del solo rischio R.C.A. assicurato.
Auto Rischi Diversi	Indica le garanzie danni al veicolo accessorie.
Banca Dati	La banca dati elettronica che le compagnie di assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.
Carta Verde	Il documento che attesta l'estensione dell'efficacia dell'assicurazione obbligatoria R.C.A. ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni Paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde.
Certificato di assicurazione	Il documento, rilasciato dalla Compagnia, che contiene: la denominazione della Stessa; il numero di polizza; la targa del veicolo e il periodo per il quale è stato pagato il premio. È il documento che comprova l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione ed è obbligatorio tenerlo a bordo del veicolo, a disposizione per eventuali controlli delle Autorità.

Classe di merito (interna)	La categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata da Generali Italia S.p.A. e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata.
Classe di merito di Conversione Universale (CU)	La classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto di R.C.A. in base a regole univoche previste dal Provvedimento IVASS 72/2018 pubblicato nel sito dell'IVASS, che consente di convertire le diverse "classi di merito interne" di ciascuna compagnia di assicurazione, assegnate sulla base di una propria scala di valori, in un sistema univoco, costituito da 18 classi.
Codice (Codice delle Assicurazioni private - CAP)	Il Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
Compagnia	Generali Italia S.p.A.
CONSAP	L'Ente Gestore della Stanza di Compensazione, cioè l'Ufficio, istituito presso la Consap S.p.A., Via YSER 14 - 00198 Roma, che gestisce il complesso di regolazioni contabili, ovvero debiti e crediti reciproci, maturati dalle compagnie di assicurazione nella gestione dei sinistri R.C.A. in regime di Risarcimento Diretto. Gestisce anche il Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito per risarcire i danni provocati da veicoli non assicurati, rubati o assicurati presso compagnie poste in liquidazione coatta amministrativa.
Contraente	Il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula l'assicurazione.
Contravvenzione	È una tipologia di reato (vedi alla voce Reato). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
Danni Diretti	I danni direttamente causati al veicolo dall'evento garantito in Polizza.
Danno extracontrattuale	È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito.
Degrado d'uso	La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto tra il valore del veicolo nuovo e quello che il veicolo aveva al momento del sinistro.
Delitto	È una tipologia di reato (vedi alla voce Reato), punito con la multa o la reclusione.
Diritto civile	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone).
Diritto penale	È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli.
Ebbrezza	Annebbiamento delle facoltà mentali provocato da assorbimento di alcolici o di stupefacenti.
Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale.
Franchigia	L'importo contrattualmente pattuito espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro e che viene dedotto dall'ammontare dell'indennizzo spettante.
Furto	Il delitto commesso da chi si impossessa di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto	Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, atto vandalico, mancato funzionamento di sue parti tale da rendere impossibile per l'assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Incendio	La combustione, con sviluppo di fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente	Qualsiasi evento dannoso improvviso ed imprevisto derivante dalla circolazione stradale. Per la garanzia Assistenza qualsiasi evento improvviso e imprevisto derivante dalla circolazione stradale che provochi al veicolo danni tali da:

- determinarne l'immobilizzo;
- consentirne la marcia ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi;
- essere in condizione di pericolosità o di grave disagio per l'assicurato.

Indennizzo	La somma dovuta dalla Compagnia all'assicurato per le garanzie diverse dalla R.C.A..
Infortunio	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, un'inabilità permanente o un'inabilità temporanea.
Parti	I soggetti destinatari della disciplina contrattuale: il contraente e la Compagnia.
Perdita totale	Il danno subito dall'assicurato per la perdita del veicolo che, in seguito a furto o rapina, non sia stato più ritrovato; oppure le spese per la riparazione del veicolo, dovute ad eventi che hanno causato danni materiali, che superino l'80% del valore dello stesso al momento del sinistro, purché l'assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.
Periodo di osservazione	Periodo temporale stabilito dalla normativa rilevante ai fini dell'evoluzione della classe di merito per effetto dei sinistri pagati nel periodo stesso.
Polizza	Il Documento che prova l'assicurazione.
P.R.A.	Pubblico Registro Automobilistico.
Premio	La somma dovuta dal contraente alla Compagnia.
Procedimento penale	Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Rapina	Il delitto commesso da chi sottrae cose mobili altrui mediante violenza alla persona o minaccia.
R.C.A.	Responsabilità Civile Auto.
Reato	Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
Residenza	Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
Responsabilità principale	La responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Responsabilità paritaria	La responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Responsabilità minoritaria	La responsabilità attribuita in misura inferiore a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Risarcimento	La somma dovuta dalla Compagnia al danneggiato in caso di sinistro coperto dalla garanzia R.C.A..
Risarcimento diretto	La procedura, prevista dall'Art. 149 del codice delle Assicurazioni private per le assicurazioni del ramo R.C.A., con la quale la richiesta di risarcimento viene rivolta alla propria compagnia e non alla compagnia del responsabile del sinistro, attivabile quando l'incidente ha visto coinvolti solo due veicoli entrati in collisione tra loro, entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia, Città del Vaticano e San Marino. Se si tratta di ciclomotori (uno o entrambi), questi devono essere targati secondo il regime in vigore dal 13 febbraio 2012. Sono compresi anche i danni fisici eventualmente subiti dai conducenti dei veicoli coinvolti, purché si tratti di lesioni non gravi (danni alla persona con Invalidità Permanente non superiore al 9%).
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa	Il diritto della Compagnia a recuperare nei confronti dell'assicurato, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, le somme che abbia dovuto pagare a terzi.
Scadenza annuale	La scadenza della rata di premio che corrisponde, come giorno, mese ed anno, alla data di termine del contratto.
Scoperto	L'importo contrattualmente pattuito espresso in misura percentuale che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro e che viene dedotto dall'ammontare dell'indennizzo spettante.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Per la garanzia Tutela Legale il fatto o la violazione di norme che dà origine alla vertenza. Per la garanzia Assistenza l'evento dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione/garanzia.
Sinistri penalizzanti	I sinistri pagati con Responsabilità Principale o con Responsabilità Paritaria, qualora l'assicurato abbia accumulato, nell'arco degli ultimi cinque anni a causa dei singoli sinistri verificatisi in tale periodo, una quota di responsabilità per concorso di colpa pari ad almeno il 51%.
Spese di giustizia	Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).
Spese di soccombenza	Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla voce Diritto civile).
Spese peritali	Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente tecnico di parte).
S.S.N.	Servizio Sanitario Nazionale, per il contributo dovuto ai sensi della Legge.
Stima accettata	L'attribuzione di valore del veicolo fatta da un estimatore è accettata dalle parti ai sensi dell'Art 1908 c.c., quale risulta da specifico allegato al contratto.
Struttura Organizzativa (solo per la Sezione Assistenza Auto)	EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Milano, P.zza Trento 8 - Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323 iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 ed alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto con l'assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste dalla Sezione Assistenza entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico della Compagnia.
Transazione	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
Valore commerciale	Il valore del veicolo risultante dalla pubblicazione della rivista di riferimento adottata da Generali Italia o qualora il veicolo assicurato non sia quotato dalla stessa, il valore rilevabile dalle più diffuse riviste del settore.
Veicolo d'epoca	I veicoli così definiti ai sensi dell'art. 60 del Codice comma 2 della Strada e dell'articolo 214 del Regolamento di attuazione.
Veicolo d'interesse storico e collezionistico	I veicoli così definiti ai sensi dell'art. 60 comma 4 del Codice della Strada e dell' articolo 215 del Regolamento di attuazione.

Norme comuni a tutte le garanzie



Quando e come devo pagare?

Art. 1 - Pagamento del premio

Il contraente è tenuto a pagare il premio per l'intero periodo assicurativo.

Il pagamento può essere effettuato presso l'agenzia o la sede di Generali Italia.

Il pagamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalle norme:

- in denaro contante:
- per importi fino al limite tempo per tempo stabilito dalle norme sull'uso del contante, quale limite annuo per contratto che riguarda la garanzia R.C.A. e le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto
- per importi fino a € 750, limite annuo per contratto, che riguarda le sole garanzie accessorie.
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- con assegno circolare non trasferibile, intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità;
- con assegno bancario o postale non trasferibile, intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità, il quale, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, può chiedere di pagare anche con altre modalità;
- con bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità.

A pagamento ricevuto, l'agenzia rilascia al contraente:

- la polizza;
- il certificato di assicurazione;
- la quietanza con indicazione della data del pagamento e la firma o l'indicazione della persona autorizzata a riscuotere il premio;

- la Carta Verde (qualora sottoscritta la garanzia R.C.A.)
- il Set informativo.

A richiesta del contraente Generali Italia rilascia nuovamente il certificato di assicurazione e gli altri documenti assicurativi indicati, in caso di:

- deterioramento (previo impegno alla distruzione del documento deteriorato);
- furto, smarrimento o distruzione (previa dichiarazione dell'assicurato circa l'evento accaduto).⁽¹⁾

Quando comincia e quando finisce la copertura?

Art. 2 - Decorrenza della garanzia

Salvo diverso accordo, se il premio o la rata di premio sono stati pagati, l'assicurazione ha effetto dalle 24 del giorno indicato in polizza, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento.

Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle 24 del giorno del pagamento.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha la durata indicata in polizza e non è tacitamente rinnovabile.

Il contratto non ha più effetto dalle 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza annuale indicata in polizza; se entro questi 15 giorni il contraente stipula un nuovo contratto per il medesimo rischio il contratto non ha più effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

Art. 4 - Proposta di rinnovo

Fermo quanto stabilito dall'Art. 3 - Durata dell'assicurazione, Generali Italia può proporre al contraente il rinnovo del contratto mettendo a disposizione presso l'agenzia l'indicazione del premio proposto per l'annualità successiva, a parità di condizioni e di garanzie di polizza.

Il contraente esprime la volontà di accettare la proposta di rinnovo del contratto pagando il nuovo premio entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto, con rilascio di quietanza e certificato di assicurazione.

Dove vale la copertura?

Art. 5 - Estensione territoriale

Salvo diversa indicazione nell'ambito di specifiche garanzie, l'assicurazione vale per il territorio:

- dell'Italia e degli Stati dell'Unione Europea;
- della Città del Vaticano;
- della Repubblica di San Marino;
- degli Stati elencati e non barrati nella Carta Verde.

Quando si circola all'estero l'assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Se il contratto al quale è collegata la Carta Verde cessa o viene sospeso nel corso del periodo di assicurazione, il contraente deve distruggere immediatamente la Carta Verde.

(1) Art. 12 del reg. IVASS 13/2008

Con quali condizioni operative mi assicuro?

Art. 6 - Dichiarazioni sulle circostanze del rischio - Dichiarazioni inesatte e reticenti - Aggravamento del rischio

Affinché il rischio venga correttamente valutato, quando si conclude il contratto **il contraente deve fornire le necessarie dichiarazioni.**

Il contraente deve inoltre comunicare a Generali Italia ogni variazione delle circostanze, successive alla stipula del contratto, **che comportano un aggravamento del rischio assicurato**, quali, per esempio:

- cambi di residenza dell'intestatario al P.R.A.;
- cambi del locatario del veicolo assicurato.

Se il contraente non rispetta gli obblighi indicati può perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo nonché subire la cessazione stessa dell'assicurazione⁽²⁾; in questo caso, se pattuita la garanzia R.C.A., Generali Italia esercita, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla normativa⁽³⁾.

Art. 7 - Gestione del contratto

Cessazione del rischio

Il contraente deve comunicare a Generali Italia se il rischio cessa, con la necessaria documentazione, nei seguenti casi:

- distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione;
- esportazione definitiva del veicolo;
- vendita o deposito in conto vendita;
- furto totale o rapina.

In tali casi, Generali Italia rinuncia a esigere eventuali rate di premio successive alla data di cessazione del rischio.

Se pattuita la garanzia R.C.A., il contraente, che si impegna **a distruggere i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde) relativi al veicolo non più assicurato**, può richiedere una di queste opzioni:

a. Sostituzione del veicolo

Il contratto è reso valido per altro veicolo che rientri nella medesima classificazione di quello precedentemente assicurato e di proprietà dello stesso soggetto Assicurato (o da questo locato in leasing)⁽⁴⁾ Generali Italia procede al trasferimento, emettendo un apposito documento contrattuale e rende valida la garanzia per il nuovo veicolo.

L'eventuale conguaglio sul premio dovuto per l'annualità in corso viene calcolato sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito per la garanzia R.C.A., e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile.

Generali Italia provvede, limitatamente alla garanzia R.C.A., al rimborso dell'eventuale parte di premio eccedente, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., senza interrompere il periodo di osservazione in corso e senza modificare la scadenza annuale.

b. Sospensione del contratto

La sospensione del contratto non è prevista.

c. Risoluzione del contratto

Solo per la garanzia R.C.A., Generali Italia restituisce la parte di premio pagata e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., calcolando 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della

(2) Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice civile.

(3) Art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private.

(4) Art. 171 del Codice delle Assicurazioni Private.

firma del documento contrattuale che attesta la risoluzione del contratto assicurativo; solo nel caso di furto o rapina la risoluzione ha effetto a partire dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 8 - Altre assicurazioni

Se per il medesimo rischio esistono, o vengono successivamente stipulate altre assicurazioni, **il contraente o l'assicurato devono comunicare** a ciascuno assicuratore gli altri contratti⁽⁵⁾.

Se non lo si comunica si può perdere il diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro, l'assicurato deve comunicarlo a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri⁽⁶⁾.

Art. 9 - Oneri a carico del contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 10 - Rinvio a norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato da questo contratto valgono le norme di legge.

Art. 11 - Comunicazione tra le parti

Tutte le comunicazioni alle quali il contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto e inviate all'agenzia o a Generali Italia mediante:

- e-mail o PEC preventivamente comunicata dal contraente solo verso PEC di Generali Italia o PEC di agenzia;
- lettera raccomandata
- fax.

Art. 12 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è solo quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del contraente, dell'assicurato, del beneficiario o dei loro aventi diritto.

Art. 13 - Misure Restrittive - Sanctions Clause

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A., Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Come posso presentare i reclami e le controversie?

Art. 14 - Modalità di reclamo

I reclami possono essere presentati a Generali Italia:

- con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma;
- tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami;
- via e-mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

(5) Art.1910 del Codice civile.

(6) Art.1910 del Codice civile.

I reclami relativi al comportamento dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario, e saranno da questo gestiti, o a Generali Italia che provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c. breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d. copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
- e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Capitolo 1 Protezione del patrimonio



Sezione 1 Garanzia Responsabilità Civile Auto



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia assicura i rischi R.C.A. per i quali l'assicurazione è obbligatoria, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti stabiliti nel contratto, le somme che per capitali, interessi e spese sono dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nella polizza.

La garanzia opera per i veicoli individuati all'art. 60, comma 4 del Codice della Strada se il veicolo:

- è **adibito a uso proprio**;
- è **di età pari ad almeno 30 anni per le autovetture**, salvo diversa pattuizione;
- è **di età pari ad almeno 20 anni per gli altri veicoli**;
- è **iscritto al registro storico ASI, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Italiano Storico Lancia oppure FMI**;
- **non viene utilizzato** per attività lavorativa o professionale;
- **viene guidato** da uno dei conducenti indicati nello stampato di polizza, o dal titolare di un'officina o una carrozzeria iscritta alla CCIA o da un meccanico alle sue dirette e regolari dipendenze;
- **se il Contraente è l'intestatario al PRA o il proprietario** del veicolo oppure persona appartenente al nucleo familiare o fiscalmente a carico dello stesso.

L'assicurazione opera anche per:

- a. la circolazione del veicolo storico assicurato in aree private, escluse le aree aeroportuali;
- b. i danni involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna; nell'ambito di questa estensione di garanzia non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate;

- c. la responsabilità personale ed autonoma dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo storico assicurato, esclusi i danni al veicolo storico stesso;
- d. la partecipazione del veicolo storico a manifestazioni non competitive o di regolarità, l'assicurazione vale anche in caso di assenza o inoperatività dell'assicurazione dell'organizzazione prevista dalla legge, esclusi i danni prodotti ai partecipanti e ai veicoli da loro utilizzati.

In questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati innanzi tutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle predette estensioni.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.

Non sono assicurati i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive⁽⁷⁾, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa

- a. il conducente del veicolo responsabile del sinistro;

e limitatamente ai danni alle cose

- b. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- c. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto b. nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- d. se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto c).

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione non opera nel caso di:

- a. veicolo o conducenti non rientranti nelle caratteristiche indicate all'Art. 1 di questa sezione;
- b. conducente non abilitato alla guida a norma di legge. Nel caso di patente scaduta, l'assicurazione vale se il conducente la rinnova entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- c. relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme o alle indicazioni della carta di circolazione;
- d. veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche.

In tutti i casi in cui avrebbe contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, Generali Italia esercita diritto di rivalsa per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi⁽⁸⁾.

Art. 4 - Con quali condizioni operative è prestata la garanzia R.C.A.?

Forma tariffaria Bonus Malus

Questa assicurazione è stipulata nella forma Bonus-Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione di seguito definito.

(7) Art. 9 del Codice della strada.

(8) Art. 144 del Codice delle assicurazioni private.

Periodo di osservazione

Per applicare le regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Tabella dei coefficienti di premio

L'assicurazione si articola in 8 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1 alla 8 secondo la tabella dei coefficienti di premio sotto riportata.

Classe di merito	Coefficiente
1	0,80
2	0,85
3	0,90
4	0,95
5	1,00
6	1,50
7	2,50
8	4,00

Assegnazione della classe di merito alla stipulazione del contratto

Il contratto è assegnato alla classe di merito della tabella dei coefficienti di premio secondo le dichiarazioni del contraente riportate nella polizza.

Evoluzione della classe di merito

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alle tabelle delle regole evolutive, a seconda che Generali Italia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di questo periodo o in periodi precedenti.

La classe di merito assegnata potrebbe altresì evolvere a scadenza contrattuale, se presenti sinistri tardivi. Questi sono i sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso in quanto pagati da Generali Italia o da precedente Compagnia dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee se l'assicurato ha cambiato compagnia.

L'applicazione del malus deve avvenire solo se è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti o quando la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è almeno il 51%.

Il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è immune da sinistri agli effetti dell'applicazione delle Tabelle delle regole evolutive:

- in mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni per i quali è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti;
- in caso di danni pagati per i quali la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è inferiore al 51%.

Per la determinazione della classe di assegnazione delle Tabelle delle regole evolutive deve essere considerata la presenza o meno di sinistri "penalizzanti" nell'attestazione dello stato del rischio relativa al rinnovo in oggetto.

Per sinistri "penalizzanti" si intendono:

- sinistri pagati con Responsabilità Principale;
- sinistri pagati con Responsabilità Paritaria se le percentuali di Responsabilità Paritaria "cumulate" sono almeno il 51%.

Tabella delle regole evolutive

Classi di provenienza	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
1	1	5	8	8
2	1	6	8	8
3	2	6	8	8
4	3	6	8	8
5	4	4	8	8
6	5	5	8	8
7	6	6	8	8
8	7	7	8	8

Riscatto del sinistro

Il contraente può evitare le maggiorazioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive rimborsando a Consap, per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto, o a Generali Italia per gli altri sinistri, gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo.

Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza del contratto.

Se il sinistro rientra nell'ambito della procedura Risarcimento Diretto⁽⁹⁾, per conoscere l'importo del sinistro da rimborsare il contraente deve rivolgersi direttamente alla "Stanza di compensazione" presso Consap, Via Yser, 14 00198 ROMA (www.consap.it).

Attestazione dello stato di rischio

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, Generali Italia mette a disposizione l'attestato di rischio nell'apposita "Area Clienti" del sito internet (www.generali.it) riservata ai contraenti e agli aventi diritto⁽¹⁰⁾. L'attestato di rischio è disponibile anche sull'home page del sito internet (www.generali.it) nella sezione "Comunicazioni obbligatorie IVASS" al link "Canale alternativo per la stampa dell'attestato di rischio".

L'attestato di rischio a norma di legge riporta:

- denominazione della Compagnia di assicurazione;
- nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del contraente, il codice fiscale o partita iva;
- nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del proprietario/intestatario del veicolo al P.R.A., il codice fiscale o partita IVA;
- il numero del contratto di assicurazione;
- formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- targa o, se non è prevista, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- numero di sinistri che eventualmente si sono verificati nel corso degli anni indicati dalla normativa vigente.

Si devono intendere per tali i sinistri pagati, anche parzialmente, dei quali si indica:

- numero di sinistri pagati con responsabilità principale;
- numero dei sinistri pagati con responsabilità concorsuale. Di questi vengono inoltre indicati l'anno di accadimento, la percentuale di responsabilità e se ha contribuito o meno alla variazione della classe di merito in malus;
- a prescindere dalla forma tariffaria con la quale è stato sottoscritto il contratto, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva denominata "Classe di conversione universale (CU)⁽¹¹⁾";
- Identificativo Univoco di Rischio-IUR (codice che contrassegna il rischio relativo al proprietario e al veicolo assicurato indicato nell'attestato);
- firma dell'Assicuratore.

(9) Art. 149 del Codice delle assicurazioni.

(10) Proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria.

(11) Determinata secondo la scala bonus/malus di cui al Provvedimento IVASS n 72/2018 e successive modifiche.

Se il periodo di osservazione è concluso, Generali Italia mette a disposizione l'attestato aggiornato anche in caso di:

- furto o rapina del veicolo;
- esportazione definitiva all'estero;
- vendita (se il contraente ha scelto la risoluzione del contratto);
- consegna in conto vendita;
- demolizione;
- cessazione definitiva dalla circolazione.

Generali Italia non mette a disposizione l'attestato nel caso di contratti annullati o risolti in anticipo rispetto alla scadenza annuale.

Entro 15 giorni dalla richiesta l'agenzia ne rilascia una copia cartacea, accedendo alla banca dati ANIA ATRC, su richiesta:

- del contraente;
- del proprietario del veicolo, se persona diversa;
- dell'usufruttuario.

Tale copia ha tuttavia solo valore consultivo, come previsto dalla normativa.

Sezione 2 Opzioni alla garanzia Responsabilità Civile Auto



Le opzioni operano solo se acquistate.

Art. 1 - Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Rinuncia all'azione di rivalsa

In deroga all'Art. 3 - Ci sono limiti di copertura? - della Sezione 1, Generali Italia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o appartenente al nucleo familiare di questi e del conducente per quanto previsto dallo stesso articolo, nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma di legge;
- per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato secondo le norme in vigore o le indicazioni della carta di circolazione;
- se guida una persona che è in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale è stata applicata una sanzione secondo gli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della strada e successive modifiche, a meno che venga accertato uno stato di etilismo cronico.

Sezione 3 Garanzia Tutela Legale



Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n 209 del 7 settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a: D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona - Numero Verde 800 475 633.

La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia garantisce la difesa legale dell'assicurato in relazione alla proprietà o locazione finanziaria (leasing) o usufrutto, guida e circolazione stradale del veicolo assicurato.

La garanzia opera per:

- ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito a causa di fatto illecito di terzi;

- b. difendersi in un procedimento penale;
- c. ricorrere contro il provvedimento che ha privato l'assicurato della patente, a seguito di un caso assicurativo della circolazione che abbia provocato vittime o feriti;
- d. ottenere il dissequestro del veicolo rimasto coinvolto in un incidente stradale con terzi.

Per gli eventi e le garanzie sopra indicati, Generali Italia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, fino all'importo del massimale indicato in polizza.

Per i medesimi eventi Generali Italia provvede inoltre, su richiesta dell'assicurato:

- ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale.

Chi è assicurato

Le garanzie operano a favore del proprietario o del locatario in leasing o dell'usufruttuario, del conducente autorizzato alla guida del veicolo assicurato e dei trasportati sul medesimo veicolo.

Le garanzie di cui sopra operano anche per gli eventi che coinvolgono l'Assicurato nella veste di pedone, ciclista o trasportato di un qualsiasi veicolo di proprietà di terzi, nell'ambito della circolazione stradale.

Massimale

Generali Italia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie fino al massimale indicato in polizza per ciascun caso assicurativo.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato e quali sono i limiti di copertura?

La garanzia non opera:

- per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- per acquisto di beni mobili registrati;
- per la materia fiscale/tributaria e la materia amministrativa salvo ricorso avverso il provvedimento di ritiro della patente di guida, istanza per il dissequestro del veicolo e ricorso/opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie;
- se il Conducente non è munito di patente valida e regolare in relazione al veicolo o se non ottempera agli obblighi prescritti dalla patente stessa; tuttavia, la garanzia è operante se il Conducente è munito di patente scaduta, purché ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro 3 mesi dalla data del sinistro;
- se il sinistro deriva da fatti dolosi compiuti dal conducente;
- se, al momento del sinistro, il veicolo non risulta coperto da una valida polizza di assicurazione di Responsabilità Civile ai sensi della Legge;
- se, al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona che sia imputata di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada o che sia imputata del reato di fuga o di omissione di soccorso (art. 189 del Codice della Strada);
- per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.

Art. 3 - Quali spese non vengono sostenute o rimborsate?

Generali Italia non si farà carico delle seguenti spese:

- a. spese, anche preventivate, non concordate con D.A.S., secondo le regole previste agli articoli 1 - Denuncia del caso assicurativo e 2 - Modalità di gestione del caso assicurativo della Sezione 4;
- b. spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da D.A.S.;

- c. spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d. spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e. onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, Generali Italia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di € 3.000, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- f. spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'assicurato secondo il principio di solidarietà;
- g. spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da Generali Italia, l'assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- h. spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con D.A.S.;
- i. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- j. gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- k. in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a € 1.000; e anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori a € 10.000.

Art. 4 - Dove vale la copertura?

A parziale deroga delle Norme comuni a tutte le garanzie Art. 5 - Quando un evento è considerato in garanzia? - le garanzie riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- a. di tutti gli Stati d'Europa, in caso di diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- b. dei Paesi dell'Unione Europea e, inoltre, nel Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, in caso di vertenze contrattuali;
- c. d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in tutti gli altri casi.

Art. 5 - Quando un evento è considerato in garanzia?

Un evento è considerato in garanzia se avviene:

- a. dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, a condizione che il premio sia stato corrisposto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- b. trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, a condizione che il premio sia stato corrisposto, in caso di controversia contrattuale. Se il contratto è emesso in sostituzione o con una nuova polizza in continuazione di analogo contratto precedentemente in essere con Generali Italia per i medesimi rischi, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'evento è considerato in garanzia dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del nuovo contratto.

Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:

- a. la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali subiti;
- b. la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
- c. la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.



Cosa fare in caso di sinistro R.C.A.?

Art. 1 - Denuncia del sinistro R.C.A.

La denuncia del sinistro:

- deve essere fatta sul **“Modello di constatazione amichevole di incidente” (Modulo C.A.I.)** fornito da Generali Italia;
- deve contenere l'**indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro**, così come richiesto nel modello stesso;
- deve essere presentata entro **3 giorni** da quando il sinistro si è verificato o l'assicurato ne è venuto a conoscenza;
- deve essere seguita nel più breve tempo possibile **da notizie, documenti ed eventuali atti giudiziari relativi al sinistro**.

La denuncia può essere effettuata:

- recandosi presso la propria Agenzia;
- contattando il numero verde 800 880 880 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00;
- attraverso l'Area Clienti del sito generali.it;
- con l'App My Generali scaricabile gratuitamente;
- via pec all'indirizzo generaliitalia@pec.generaligroup.com;
- alla casella aperturasinistri@generali.com;
- via posta a Generali Italia - Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

In caso di omissione, inesattezza, ritardo nella denuncia del sinistro o nell'invio della documentazione, Generali Italia ha diritto di rivalsa.

In caso di sinistro stradale avvenuto in Italia, l'assicurato può ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del modello C.A.I. (Modulo Blu) presso la propria Agenzia o telefonando al numero verde 800 880 880 (attivo dalle 09:00 alle 18:00 da lunedì a venerdì).

Art. 2 - Risarcimento diretto - Richiesta di risarcimento danni

In caso di sinistro subito dal veicolo assicurato o dal suo conducente (limitatamente alle lesioni di lieve entità cui si può applicare il risarcimento diretto), l'assicurato che non si ritiene responsabile in tutto o in parte deve presentare la richiesta di risarcimento danni a Generali Italia, mediante una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- consegna a mano presso la propria agenzia;
- telegramma o telefax;
- e-mail alla propria agenzia o via pec all'indirizzo generaliitalia@pec.generaligroup.com;

comunicando/allegando:

- il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e di tutti i soggetti danneggiati;
- i nomi degli assicurati e dei danneggiati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti e le denominazioni delle Compagnie;
- la descrizione delle circostanze e modalità del sinistro;
- le generalità di eventuali testimoni ed eventuali dichiarazioni già sottoscritte;
- l'indicazione dell'eventuale intervento di Autorità;
- il luogo, giorno e ora in cui le cose sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno;
- in caso di lesioni, i dati relativi a età, attività del danneggiato, reddito, entità delle lesioni subite, attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

Art. 3 - Disconoscimento del sinistro

Se l'assicurato riceve notizia di una richiesta di risarcimento per un sinistro che non gli risulta essere avvenuto deve fornire a Generali Italia dichiarazione di disconoscimento e ogni possibile elemento di prova utile a dimostrare l'inesistenza di tale sinistro.

Art. 4 - Gestione delle vertenze e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, e salvo specifica comunicazione, Generali Italia:

- assume a nome dell'assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle richieste di risarcimento in qualunque sede;
- designa, se occorre, legali e tecnici, avvalendosi dei diritti e delle azioni che spettano all'assicurato stesso;
- può provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, nei limiti previsti dalla legge. Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Generali Italia non riconosce le spese dell'assicurato per legali o tecnici che non sono da essa designati e non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

Cosa fare in caso di sinistro Tutela Legale?

Art. 1 - Denuncia del caso assicurativo

Per richiedere le prestazioni previste, l'assicurato **dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a D.A.S.** chiamando il numero verde attivo 800 475 633 dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

D.A.S. raccoglierà la richiesta (denuncia di caso assicurativo), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a D.A.S. copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di caso assicurativo e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale l'assicurato è tenuto a denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'in-dagine penale.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'assicurato dovrà chiamare il numero verde 800 475 633, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

Art. 2 - Modalità di gestione del caso assicurativo

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a D.A.S., secondo le seguenti disposizioni:

- a. ricevuta la denuncia del caso assicurativo, D.A.S. svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati. A tal fine l'assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da D.A.S., apposita procura per la gestione della controversia;
- b. per la risoluzione della controversia, D.A.S. valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
- c. l'assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con D.A.S.

D.A.S. autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:

- a. sempre, quando è necessaria la difesa dell'assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
- b. se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'assicurato comunica a D.A.S. le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a D.A.S. di valutare le possibilità di successo.

Per la fase giudiziale D.A.S. trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a. l'assicurato può indicare a D.A.S. un legale di propria fiducia;
- b. **se l'assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, D.A.S. può individuare direttamente il legale;**
- c. **l'assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- d. **qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico a un nuovo legale, D.A.S. non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

Al termine delle verifiche amministrative, D.A.S. si impegna ad effettuare al beneficiario il pagamento delle spese in copertura, sempre entro i limiti del massimale, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

D.A.S. gestirà a tutti gli effetti un unico caso assicurativo:

- a. in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b. in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più assicurati;
- c. qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.

Art. 3 - Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni?

I casi di decadenza

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a. deve denunciare il caso assicurativo tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- b. deve aggiornare tempestivamente D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c. prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare D.A.S. e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d. prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di D.A.S. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, D.A.S. non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- e. non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di D.A.S., alcuna transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico della Generali Italia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'assicurato. Se l'assicurato procede senza autorizzazione, D.A.S. garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Art. 4 - Esonero di Responsabilità

Generali Italia e D.A.S. non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Generali Italia e D.A.S. non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'assicurato.

Art. 5 - Arbitrato per Conflitto di Interesse o Disaccordo sulla Gestione del caso assicurativo

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'assicurato e D.A.S. sulla gestione del caso assicurativo, sia l'assicurato sia D.A.S. possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.


L'assicurato e D.A.S. contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S., in linea di fatto o di diritto, può richiedere a Generali Italia il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto.

Qualora l'assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Capitolo 2 Protezione del veicolo



Sezione 1 Garanzia Incendio



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di incendio, non doloso.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Generali Italia indennizza altresì i danni materiali e diretti causati dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante **fino a un massimo di € 250.000:**

- a cose di terzi quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi di legge;
- al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al P.R.A. o proprietario del veicolo.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni:

- subiti dal veicolo assicurato per effetto di incendio doloso;
- causati da semplici bruciature non seguite da incendio, ovvero causati da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
- causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, ad eccezione delle gare di regolarità.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

La copertura non opera per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- d. da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto.

Sezione 2 Garanzia Furto e Rapina



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti limitatamente ai casi di danno totale per la perdita del veicolo in conseguenza di furto o rapina.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, dei conducenti indicati in polizza, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

La copertura non opera per i danni causati:

- da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto.

Sezione 3 Garanzia Assistenza



La garanzia opera solo se acquistata.

Premessa

Nei limiti e alle condizioni che seguono, è prestata assistenza all'assicurato se si trova in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sotto indicate.

Ogni singola prestazione qui descritta può essere erogata fino ad un massimo di 3 volte per periodo di validità della polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Prestazioni

• Soccorso stradale

La prestazione opera nel caso il veicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto (compresa la foratura degli pneumatici), un furto tentato o parziale, una rapina tentata;
- un furto totale o una rapina, seguiti da ritrovamento, con danni tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

La Struttura Organizzativa mette a disposizione il mezzo di soccorso per trainare il veicolo, in accordo con l'assicurato, presso il più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o al punto indicato dall'assicurato.

Massimale

Le relative spese sono a carico di Generali Italia **tenendo a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di € 300,00 per sinistro.**

• Proseguimento del viaggio/rientro dei passeggeri

Se il veicolo rimane immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali è necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o ai 4 giorni all'estero oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa provvede a fornire all'assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno di aereo di classe economica per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio.

Massimale

Questa garanzia è operante fino a concorrenza di € 300,00 per sinistro qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel sinistro stesso.

La prestazione è operante quando il sinistro si sia verificato ad oltre 20 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

• Spese d'albergo

La prestazione non è cumulabile con la prestazione "Rientro dei passeggeri".

Se, in conseguenza di incendio, furto parziale o totale con ritrovamento, guasto o incidente da circolazione, il veicolo è sottratto o subisce danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali e ciò esiga sosta forzata dell'assicurato per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, con copertura delle spese di pernottamento e prima colazione.

Massimale

Questa garanzia è operante fino a concorrenza di € 300,00 per sinistro qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel sinistro stesso.

La prestazione è operante quando il sinistro si sia verificato ad oltre 20 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

• Rimpatrio del veicolo

Prestazione valida solo quando il sinistro si verifica all'estero.

Se in conseguenza di incendio, guasto o incidente da circolazione, il veicolo resta immobilizzato e ciò comporta un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto con ritrovamento del veicolo in condizioni tali da non poter essere utilizzato, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa, prende contatto con l'officina incaricata della riparazione e organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'assicurato in Italia.

Le spese relative al trasporto stesso e quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico di Generali Italia.

Se il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulta inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.

Colpa grave

Per tutte le prestazioni descritte nell'Art. 1 - Che cosa è assicurato? - della presente Sezione, viene prestata assistenza anche se gli eventi per i quali sono previste le prestazioni sono causati da colpa grave dell'assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati da dolo dell'assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Le prestazioni non sono dovute per sinistri:

- a. avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti e in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici che hanno caratteristiche di calamità naturali;
- b. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- c. avvenuti in conseguenza di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d. avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- e. determinati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- f. determinati da suicidio o tentato suicidio dell'assicurato;
- g. avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale.

Le prestazioni **non sono inoltre fornite** in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

La Struttura Organizzativa **non assume responsabilità** per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Inoltre, per quanto riguarda le singole prestazioni **si aggiungono le seguenti esclusioni:**

• Soccorso stradale

Sono a carico dell'assicurato:

- le eventuali spese eccedenti i € 300;
- il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni;
- pesa per il traino se il veicolo ha subito l'incidente o il guasto al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

• Proseguimento del viaggio - Rientro dei passeggeri

È escluso dalla prestazione il rientro del bagaglio che eccede i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto.

• Spese d'albergo

Sono escluse le spese d'albergo diverse da quelle indicate.

• Rimpatrio del veicolo

Sono escluse le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori.

È a carico dell'assicurato il costo del rimpatrio a carico della Struttura Organizzativa se superiore al valore commerciale del veicolo nello stato in cui si trova dopo il sinistro.

Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative

Se l'assicurato non usufruisce di una o più delle prestazioni indicate nella Sezione 3 Garanzia Assistenza Auto, non vengono forniti indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.



Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie Incendio e Furto

Art. 4.1 - Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, l'assicurato deve:

- presentare entro 3 giorni denuncia;
- fornire i dati che vengono richiesti relativi alla polizza e al sinistro ed eventuale altra documentazione.

La denuncia può essere effettuata:

- recandosi presso la propria Agenzia;
- contattando il numero verde 800 880 880 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00;
- attraverso l'Area Clienti del sito generali.it;
- con l'App My Generali scaricabile gratuitamente;
- via pec all'indirizzo generalitalia@pec.generaligroup.com;
- alla casella aperturasinistri@generali.com;
- via posta a Generali Italia - Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

Relativamente alle garanzie interessate dal sinistro e sottoscritte in polizza:

nel caso di furto o rapina totali deve inoltre:

- presentare immediatamente denuncia all'autorità competente e fornire copia a Generali Italia, con timbro di avvenuta presentazione; se i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'autorità straniera che all'autorità italiana;
- fornire originale della carta di circolazione; se asportata con il veicolo, trasmettere a Generali Italia copia della denuncia di furto;
- fornire Certificato di proprietà digitale con l'annotazione della perdita di possesso;
- fornire originale dell'estratto cronologico generale del P.R.A.;
- fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le copie delle chiavi;
- rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;

nel caso di incendio deve inoltre:

- fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia.

Infine Generali Italia si riserva di richiedere gli atti relativi, se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi. Non rispettare questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.⁽¹²⁾

Art. 2 - Recuperi

L'assicurato, non appena ha notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, deve informare Generali Italia. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà detratto dall'indennizzo stesso. Se il veicolo viene ritrovato dopo il pagamento dell'indennizzo diventa di proprietà della Compagnia se questa ha pagato integralmente; l'assicurato ha comunque la facoltà di riacquistare il veicolo ritrovato restituendo a Generali Italia l'indennizzo ricevuto. L'assicurato, quando Generali Italia esercita la facoltà di subentrare nella proprietà del veicolo ritrovato, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie.

Art. 3 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo per le riparazioni necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina o per consentire la regolare circolazione, **l'assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto**

(12) Art.1915 Codice civile.

il consenso di Generali Italia, purché il consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

Se l'assicurato, provvede alla riparazione senza il consenso di Generali Italia, prima della scadenza del termine degli 8 giorni, **l'indennizzo è ridotto in relazione all'eventuale danno sofferto dalla Società per l'anticipata riparazione.**

L'assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte di Generali Italia.

Generali Italia può far eseguire le riparazioni necessarie per ripristinare il veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; può anche:

- sostituire il veicolo stesso, o le sue parti che sono state distrutte o danneggiate invece di pagarne il relativo indennizzo;
- subentrare nella proprietà di quanto rimane del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore.

In questi casi Generali Italia deve darne comunicazione all'assicurato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

Sono escluse dall'indennizzo, in ogni caso, le spese per le modifiche o le aggiunte al veicolo in occasione delle riparazioni.

Art. 4 - Liquidazione dei danni

La liquidazione del danno avviene mediante accordo fra le parti. Se non c'è accordo, le parti possono conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente da Generali Italia e dall'assicurato.

In caso di disaccordo, i periti ne scelgono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l'istanza anche all'altra parte, dal Presidente del Tribunale dove risiede l'assicurato o ha sede l'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

I periti devono:

- a. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- b. stimare e determinare l'ammontare del danno liquidabile.

I risultati sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, violazione di patti contrattuali; impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Compagnia e dell'assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 5 - Valore Assicurato

Il veicolo è assicurato per il valore indicato in polizza, completo dei pezzi di ricambio, degli accessori e degli apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sul veicolo e che costituiscono dotazione di serie perché inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato.

Art. 6 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'assicurazione è prestata per il valore dichiarato dal Contraente e indicato in polizza, che comprende il valore degli accessori e degli apparecchi fonoaudiovisivi, purché stabilmente fissati al veicolo. La rivista di riferimento per la determinazione del valore assicurato è Ruoteclassiche. Premesso che l'attribuzione del valore che il veicolo assicurato aveva al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri sopra stabiliti, l'ammontare del danno viene determinato, nei limiti della somma assicurata, secondo le seguenti modalità:

- **in caso di danno parziale**, l'Impresa indennizza le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte; l'indennizzo non può comunque superare, nel limite del valore assicurato, il valore commerciale che il veicolo storico aveva al momento del sinistro;
- **in caso di danno totale**, l'Impresa, nel limite del valore assicurato, rimborsa il valore commerciale che il veicolo storico aveva al momento del sinistro detratto il valore di recupero.

Resta inteso che, per danno totale si intende la perdita, a seguito di Furto o Rapina, senza ritrovamento oppure quando, a seguito di eventi che diano luogo a danni materiali le spese per le riparazioni del veicolo storico siano superiori all'**80%** del valore del veicolo storico al momento del sinistro, purché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. per la parte che, in forza delle vigenti disposizioni in materia fiscale e tributaria, sarà ad effettivo carico dell'Assicurato e sempre che l'imposta sia compresa nel valore Assicurato.

Art. 7 - Franchigia o scoperto

In caso di sinistro, Generali Italia corrisponde all'assicurato l'ammontare del danno determinato a termini di polizza, deducendo l'eventuale franchigia o scoperto (con eventuale minimo) indicati in polizza, che rimangono a carico dell'assicurato stesso.

La franchigia è raddoppiata per i danni avvenuti e indennizzati nei Paesi non UE, di cui al precedente Art. 5 - Estensione territoriale della Sezione Norme Comuni a tutte le garanzie; viene inoltre raddoppiato il minimo di scoperto, ferma restando la percentuale prevista in Polizza.

Art. 8 - Modalità di pagamento dell'indennizzo

L'indennizzo è liquidato entro 15 giorni dalla data dell'atto di quietanza o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro.

Se il veicolo è soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi, resta valido quanto disposto dall'Art. 2742 del Codice civile⁽¹³⁾.

Se per accertare il fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, il pagamento sarà eseguito quando il procedimento medesimo ha accertato il fatto stesso.

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore alle somme assicurate.

Art. 9 - Rinuncia al diritto di surroga

Generali Italia rinuncia al diritto di surroga⁽¹⁴⁾ che le compete nei confronti dei seguenti soggetti:

- il conducente del veicolo;
- i trasportati;
- i familiari dell'assicurato.

(13) Surrogazione dell'indennità alla cosa.

(14) Art.1916 del Codice civile.

Cosa fare in caso di sinistro per la garanzia Assistenza?

Art. 1 - Modalità per la richiesta di assistenza

Se l'assicurato si trova in una delle situazioni descritte nella Sezione 3 - Garanzia Assistenza Auto e ha necessità di usufruire di una delle prestazioni oggetto della suddetta Sezione, deve contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24:

- al Numero Verde 800 880 880;
- al numero 02 58 163 507 (per le chiamate dall'estero).

Se si trova nell'impossibilità di telefonare, la richiesta può essere effettuata tramite telefax al numero 02 58 477 201 o telegramma a Europ Assistance - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

I costi relativi alle chiamate telefoniche successive alla prima sono compresi nella prestazione.

Nella richiesta l'assicurato deve comunque indicare:

- tipo di assistenza di cui ha bisogno;
- nome e cognome;
- numero di targa del veicolo assicurato;
- recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvede a richiamarlo nel corso dell'assistenza;
- numero di polizza.

L'assicurato, per aver diritto alle prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale, deve contattare la Struttura Organizzativa.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

